

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ERICE ED IL COMUNE DI CASTELVETRANO IN
ORDINE ALL'UTILIZZO IN FORMA ASSOCIATA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI
UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA D1**

L'anno 2015 il giorno 12/01/2015 del mese di gennaio con la presente
convenzione avente per le parti forza di legge,

TRA

il Comune di Erice, codice fiscale 8000400818 rappresentato da Giuseppe Tronchida nato
a Voghera il 2/2/1963, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse
del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Sindaco
pro-tempore

E

il Comune di Castelvetro, codice fiscale 8100210814, rappresentato da
Avv. Felice Ferrante nato a Castelvetro il 18/4/78 il quale agisce non
in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune di Castelvetro che in questo atto
legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Sindaco pro-tempore;

PREMESSO CHE:

- E' possibile ricorrere allo strumento della convenzione, previsto e disciplinato dall'art. 14 del CCNL enti locali del 22.01.2004, a mente del quale gli enti locali possono utilizzare, con il consenso del lavoratori interessati, personale di altri enti per periodi predeterminati, anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo e previo assenso dell'ente di appartenenza.
- Con nota prot. n. 49625/2014 il Sindaco del Comune di Erice ha formulato al Sindaco di Castelvetro la richiesta di utilizzare in forma associata, a tempo parziale e temporaneo, di un istruttore direttivo tecnico da assegnare agli uffici dell'area tecnica;
- Il Sindaco di Castelvetro, con nota prot. 746/2015, ha riscontrato positivamente la richiesta di cui sopra comunicando all'Amministrazione Comunale di Erice il consenso dell'Amministrazione da lui diretta all'utilizzo in convenzione di un Dipendente, per 18 ore settimanali e per 6 mesi eventualmente prorogabili.

Le parti approvano la superiore premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e, pertanto, si conviene e stipula quanto appresso:

- Che il Comune di Erice con deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 12.01.2015 esecutiva ad ogni effetto di legge, allegata alla presente sotto la lettera "A", nel disporre il ricorso all'impiego di personale da utilizzare in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico, ai sensi per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di



Handwritten signature

Handwritten signature

personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, - recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", ha approvato lo schema di convenzione in oggetto;

- Che il Comune di Castelvetrano con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 15/12/15 esecutiva ad ogni effetto di legge, allegata alla presente sotto la lettera "B", ha, a sua volta, approvato lo schema di convenzione medesimo;
- Che l'Arch. Michele Caldarera dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castelvetrano, inquadrato nella categoria D1 - posizione economica D2 e nel profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico, sentito in proposito, per quanto attiene nello specifico alle modalità inerenti l'espletamento dell'attività di utilizzazione lavorativa oggetto della presente convenzione, ha espresso il proprio consenso al riguardo, come da dichiarazione "per accettazione" resa dallo stesso Dipendente in calce alla presente convenzione;

ART. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Castelvetrano (Ente di provenienza) e il Comune di Erice (Ente di utilizzazione), dichiarano di comune accordo, di voler utilizzare a tempo parziale, per una parte dell'orario ordinario d'obbligo, l'Istruttore direttivo Tecnico Arch. Michele Caldarera nato in ERICE, e residente in CASTELVETRANO c.f.: 660990600904239 dipendente comunale del comune di Castelvetrano iscritto alla categoria D1 - posizione economica D2 già Istruttore direttivo Tecnico del Comune medesimo.

Si dà atto che tale convenzione viene costituita per scopi di pubblico interesse al fine di conseguire una economica gestione delle risorse nonché per soddisfare in modo precipuo la necessità dell'Ente utilizzatore di sopperire, in via temporanea, alla carenza di personale negli uffici dell'area tecnica al fine di una migliore organizzazione e gestione delle attività di detta area e per garantirne il buono e corretto funzionamento, nonché lo svolgimento delle funzioni secondo le modalità e termini previsti dalle vigenti disposizioni normative di settore.

ART. 2) DURATA E REVOCA

La presente convenzione decorre dalla data di perfezionamento del presente atto per mesi sei, eventualmente prorogabili. Il Dipendente in convenzione presterà la propria attività lavorativa presso il Comune di Erice per diciotto (18) ore settimanali, da effettuarsi in giornate da concordarsi, per l'intero periodo suindicato.

La prestazione lavorativa del Dipendente presso il Comune di Erice è subordinata espressamente alle esigenze di servizio del Comune di Castelvetrano.

Qualora, al contrario, si verificassero diverse necessità, le parti sin d'ora concordano la scadenza anticipata, senza necessità di ulteriori formalità, con semplice comunicazione e con indicazione della data dalla quale si ritiene risolta la convenzione, previo congruo preavviso. La revoca anticipata dell'utilizzazione del Dipendente, rispetto al termine di scadenza convenzionale, potrà, altresì, essere disposta dalla Giunta Comunale dell'Ente di

utilizzazione con atto motivato:



- a) a seguito dell'accertamento dell'inosservanza da parte del Dipendente dei doveri di ufficio;
- b) in caso di assenza o infortunio la cui durata risulti superiore a 15 giorni consecutivi.

ART. 3) COMPITI DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

Ogni Ente, nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà all'Istruttore direttivo tecnico i compiti previsti dal ruolo dei rispettivi Enti all'interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza D1, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi. Il dipendente incaricato osserverà il codice disciplinare astenendosi dal compiere atti e divulgare notizie che possano danneggiare sia il Comune di Erice che il Comune di Castelvetrano.

ART. 4) GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo del dipendente, ed il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, niente escluso.

Il Comune di Castelvetrano, continuerà a corrispondere al dipendente il trattamento stipendiale di competenza previsto dai CCNL vigente. Per tutta la durata del rapporto di lavoro regolato dalla presente convenzione, il dipendente dovrà prestare attività in favore di entrambi gli Enti, come definito nei precedenti articoli, ed a lui si applica tutta la disciplina del rapporto di pubblico impiego.

ART. 5) RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DIRETTI ED INDIRETTI

Il trattamento economico fondamentale del dipendente verrà corrisposto da ciascun Ente proporzionalmente alla sua utilizzazione, tenendo conto che gli emolumenti erogati, ivi inclusi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, e della ripartizione degli oneri complessivi, ed è pari a quella spettante al lavoratore dipendente appartenente alla categoria giuridica D1 - posizione economica D2, secondo la disciplina di cui alla tabella B del CCNL del 22.01.2004 e successivi.

La ripartizione degli oneri inerenti l'utilizzazione del Dipendente tra l'Ente di provenienza e l'Ente di utilizzazione avverrà proporzionalmente rispetto al tempo di lavoro prestato in ciascuno dei due enti, come riportato dall'art. 4 e, precisamente, in ragione del 50% per ciascun Comune.

Il trattamento economico accessorio di posizione e di risultato, se previsto all'interno di ciascun Comune, verrà corrisposto sulla base della legislazione contrattuale vigente in materia e delle disposizioni regolamentari esistenti presso i rispettivi Enti.

Il trattamento economico accessorio di posizione e di risultato, eventualmente erogato pro quota da entrambi i Comuni, non può essere superiore complessivamente al limite massimo stabilito dalle norme contrattuali.



E' riconosciuto al dipendente il rimborso delle spese di viaggio che sono a carico dell'ente utilizzatore.

ART. 6) CONTROVERSIE

Le parti convengono che gli eventuali conflitti fra gli Enti convenzionati in ordine all'attività oggetto della convenzione ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, devono essere risolte dal Foro di Trapani.

ART. 7) DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normative legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale di E.E.L.L..

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e nei termini di legge.

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella S) allegata al DPR 26.10.1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.



Il SINDACO DEL COMUNE DI ERICE

Giacomo Tranchida



Il SINDACO DEL COMUNE DI CASTELVETRO

Am. Felice Frantz

PER ACCETTAZIONE
Archi Michele Calderera